				-BAKOMI
numero			Bellinzona	7 7 70 1 7 1
3771	lm	6	12 luglio 2011	1 4. JULI 2011
				Reg. Nr.
			× 1	DIR
				ВО
				RTV
		Repubblica e Cantone	IR	
			Ticino	TC X
Il Consiglio di Stato				AF,
				FM

Ufficio federale delle comunicazioni Rue de l'Avenir 44 Casella postale 2501 Bienne

Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Indagine conoscitiva tra gli ambienti interessati

Gentili signore, egregi signori,

con lettera del 24 maggio 2011 ci avete inviato in consultazione la modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST).

Abbiamo preso visione della documentazione pervenutaci e per quanto di nostra competenza osserviamo quanto seque.

Nella modifica dell'art. 16 cpv. 2 lett. c. OST si può intravvedere un potenziale impatto con le norme la cui applicazione è di competenza della Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio (DT).

Pur riconoscendo la crescente importanza che assumono i servizi di telecomunicazione ed il promovimento della loro efficiente e performante presenza sul territorio, la distribuzione degli impianti soggetti all'Ordinanza sulla protezione da Radiazioni Non Ionizzanti va valutata con particolare attenzione.

L'articolo sopra menzionato, citiamo: "si prefigge di aumentare la velocità minima di trasmissione garantita dal concessionario del servizio universale per i collegamenti a banda larga." imponendo una velocità di trasmissione di 1000 / 100 kbit/s in luogo dei precedenti 600 / 100 kbit/s, senza tuttavia modificare il regime di deroghe attualmente in vigore.

Nel rapporto esplicativo in allegato al testo di modifica dell'ordinanza si menziona inoltre la possibilità che, citiamo: "...qualora le tecnologie dell'ADSL e del VDSL non riuscissero a garantirla, essa potrà sempre essere offerta via satellite o attraverso la rete mobile.

Per permettere all'intera popolazione di usufruire di velocità minime più elevate è fondamentale tener conto dello stato della tecnica e soprattutto dell'eventualità di offrire, appunto, un collegamento a banda larga via satellite o tramite la rete mobile (HSDPA High Speed Downlink Packet Access)....".

Il promovimento di un servizio di tale qualità, per quanto giustificabile, non dovrebbe, a nostro parere, spingersi al punto di entrare in conflitto con altre norme chiamate a regolare altri ambiti; nello specifico attiriamo l'attenzione in particolare all'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).



L'interpretazione data dal rapporto esplicativo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c. OST stesso sembra non solo ammettere, ma promuovere la densificazione di impianti soggetti all'ORNI atti a fornire un servizio che non è stato concepito per essere una telecomunicazione mobile, bensì una telecomunicazione fissa. Se oltre a ciò pure l'applicazione dell'articolo mirasse a giustificare implicitamente la fornitura di un servizio di tale livello anche attraverso gli impianti di telecomunicazione mobile, allora occorre tenere in debita considerazione l'art. 11 LPAmb citato. A nostro modo di vedere gli obbiettivi di velocità di trasmissione dati che la modifica intende perseguire e fissare vanno, intesi come servizio minimo universale, raggiunti attraverso l'impiego della tecnologia di trasmissione dati attraverso cavo, fibra o simili e solo in casi eccezionali, laddove giustificato da motivi tecnici o di evidente sproporzione nell'investimento finanziario, attraverso l'impiego della rete mobile.

Per evidenziare questo aspetto e richiamare in modo seppur marginale il principio dettato dall'art. 11 LPAmb proponiamo che l'art. 16 cpv. 2 lett. c. OST venga modificato come segue:

"c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga, privilegiando laddove possibile la rete fissa, che garantisca una velocità di trasmissione di 1000/100 kbit/s, se, per motivi......"

Qualora questa modifica accolga il favore del legislatore riteniamo che il rapporto esplicativo debba essere completato di conseguenza, così da fugare ogni dubbio al riguardo, riconoscendo e confermando l'applicabilità dell'art. 11 LPAmb in particolare, così che il principio della prevenzione venga salvaguardato debitamente.

In definitiva possiamo accogliere favorevolmente la proposta di modifica dell'art. 16, invitandovi a tenere in considerazione le osservazioni sopra citate.

Per ciò che concerne le modifiche proposte dagli art. 22 cpv. 1. e art. 41 non abbiamo osservazioni.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Sadis

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p. c.:

- Dipartimento del territorio
- Divisione dell'ambiente
- Sezione protezione aria, acqua e suolo
- Ufficio prevenzione rumori
- Deputazione ticinese alle Camere federali

